

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO
RELAZIONE UNITARIA DEL REVISORE UNICO AL
RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI AREZZO AL 31/12/2020

La Legge 31 dicembre 2012 n. 247, all'art. 31, prevede la nomina di un revisore unico per gli Ordini degli Avvocati con meno di tremilacinquecento iscritti, in luogo della nomina di un collegio di revisori composto da tre membri effettivi.

Il menzionato art. 31 prevede che l'organo di revisione "*verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio*".

In difetto di istruzioni attuative e di linee di indirizzo, lo scrivente ha svolto come in passato, prudenzialmente, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c., sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c.

Dunque, come per il passato, la presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "*Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39*" e nella sezione B) la "*Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.*", con gli opportuni adattamenti derivanti dalla particolare natura dell'Ente sottoposto a controllo.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. gennaio 2010, n. 39 al rendiconto al 31/12/2020

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, con delibera del 05/03/2021, perdurando la pandemia da COVID 19, ha differito entro la data del 29/04/2021 l'assemblea degli Iscritti per l'approvazione del

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

14.07.2021



[Handwritten signature]

bilancio, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale Forense con il verbale n. 37-A relativo alla seduta amministrativa del 19/02/2021, quindi con delibera del 23/04/2021, ha differito entro la data del 31/07/2021 l'assemblea degli Iscritti per la approvazione del bilancio, secondo le ulteriori indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale Forense con il verbale n. 40-A relativo alla seduta amministrativa del 16/04/2021, ha poi fissato l'assemblea degli Iscritti per l'approvazione del rendiconto per il giorno 21/07/2021 e, infine, con delibera del 05/07/2021 ha rinviato la stessa al giorno 30/07/2021.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha approvato il conto consuntivo 2020, con delibera del 07/07/2021, consegnandolo al revisore unico senza il rispetto del termine di legge.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con delibera del 09/07/2021 ha anticipato l'assemblea al giorno 29/07/2021, in prima convocazione, con la seconda convocazione al 31/07/2021, con ciò accorciando di un giorno il già ristretto termine a disposizione del Revisore Unico per la relazione.

Il revisore rinuncia comunque al termine e redige la presente relazione.

Il conto consuntivo è stato adottato tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di contabilità e tesoreria approvato dal Consiglio con delibera del 20/12/2013.

Il rendiconto, conformemente a quanto disposto nel regolamento agli artt. 6 e 7, è redatto secondo il principio di cassa, con esposizione delle entrate e delle uscite e pertanto indicando le somme riscosse e quelle pagate, nonché le disponibilità finanziarie a fine periodo, raffrontate a quelle dell'esercizio precedente.

Il rendiconto generale è costituito da quello dell'attività istituzionale, quello della gestione servizi e quello della gestione dell'Organismo di mediazione.

Il rendiconto contiene infatti una separata sezione relativa alla gestione dell'Organismo di Mediazione, quale entità interna all'Ordine.

Giudizio

A giudizio dello scrivente il rendiconto generale fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente al 31 dicembre 2020, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

La relazione del Consigliere Tesoriere al rendiconto è coerente con il bilancio ed è conforme alle norme di legge.

Richiamo di informativa

Il Revisore Unico considera necessario richiamare l'attenzione degli utilizzatori su un aspetto oggetto di informativa nel bilancio che, secondo il suo giudizio professionale, riveste un'importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori.

I crediti ricompresi nell'attivo circolante dello stato patrimoniale contengono la voce "fatture da emettere" per € 1.347.

Tale voce, in un bilancio redatto con il principio di cassa, merita un richiamo di attenzione.

Viene formulato un richiamo di attenzione anche sul fatto che l'importo di € 1.347 è ricompreso, nel passivo dello stato patrimoniale, tra "debiti esigibili entro l'esercizio successivo" nella voce "clienti" che sono in avere a causa di incassi di indennità di mediazione riscossi nell'anno, ma non fatturati nei termini di legge.

Nonostante ciò, il Revisore unico segnala:

- che l'importo di € 1.347 risulta ricompreso, in contropartita della voce "fatture da emettere", nel conto economico fra i ricavi dell'esercizio, generando un corretto utile di esercizio;
- il debito IVA per € 296 sulle fatture da emettere risulta appostato fra i crediti dell'attivo circolante, in diminuzione del credito IVA al 31/12/2020.

Il Revisore indica, dunque, che il suo giudizio non è espresso con modifica in relazione agli aspetti evidenziati.

Elementi alla base del giudizio

Il revisore unico ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le sue responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione.

Il revisore unico è indipendente rispetto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, essendo stato nominato con provvedimento del 02/04/2019 dal Sig. Presidente del Tribunale di Arezzo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Il revisore ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.

Responsabilità dei Consiglieri dell'Ordine per il bilancio d'esercizio

I Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'art. 29, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento e della professione forense) dispone, infatti, che *“La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo”*.

I Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati sono responsabili per la valutazione della capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del Consigliere tesoriere al bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. I Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio, non avendo valutato che sussistono le condizioni

per la liquidazione dell'Ente o per l'interruzione dell'attività o di non avere alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore unico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Gli obiettivi del revisore sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile il revisore ha esercitato il giudizio professionale ed ha mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ha definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. Il rischio di non individuare un errore

significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ha riscontrato alcune imprecisioni nella rilevazione dei fatti di gestione non dovuti a frodi o a comportamenti o eventi intenzionali e corrette una volta rilevate, indicate sotto nella sezione B;

- ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'Ente. Quanto sopra anche nella considerazione della particolare natura dell'Ente.

- ha valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

- è giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dei Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Nella pagina IV della Relazione datata 07/07/2021 al rendiconto di gestione al 31/12/2020 del Consigliere tesoriere, viene fornita ampia e adeguata informativa sulla capacità dell'Ente di continuare ad operare

come un'entità in funzionamento almeno per un arco di tempo futuro (12 mesi dalla chiusura dell'esercizio);

- ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Altri aspetti

La legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'art. art. 29 (Compiti e prerogative del consiglio), elenca e descrive i compiti e i servizi (fortemente aumentati rispetto al passato) svolti dall'Ordine a favore dei propri iscritti, degli Organi Forensi, del Consiglio Distrettuale di Disciplina, che ormai da vari anni comportano un costante aumento dei costi.

La riduzione di alcuni costi a seguito della pandemia da Covid-19 e l'aumento delle quote annuali di iscrizione di € 50,00 per ciascun iscritto, determinato dalla con delibera del C.O.A., n. 1484 del 20/09/2019, ha determinato un utile di esercizio di 37.904.

Conseguentemente il patrimonio netto dell'Ordine risulta aumentato da € 385.573 nel 2019 ad € 423.477.

*

B) Sull'attività di vigilanza nel corso del 2020

Il menzionato art. 31 della Legge n. 247/2012 prevede che l'organo di revisione "*verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio*".

Lo scrivente ha svolto verifiche periodiche trimestrali presso la sede

dell'Ordine degli Avvocati seguite da quelle presso lo studio del Dott. Gino Faralli, tenutario delle scritture contabili.

Presso la sede dell'Ordine degli Avvocati è stato eseguito il controllo della cassa, analizzando la cassa "istituzionale", la cassa "commerciale" e la cassa "mediazione", verificando la corrispondenza della consistenza delle casse con le relative prime note. Sono stati esaminati anche i rapporti di conto corrente bancario, della carta prepagata Ubi Banca, il deposito dei titoli.

Presso la sede dell'Ordine sono stati esaminati il libro sezionale IVA vendite "mediazione" e il libro sezionale IVA vendite "Ordine".

Presso lo studio del Dott. Gino Faralli è stato esaminato il libro giornale tenuto in ordine cronologico che comprende le scritture relative all'attività istituzionale, all'attività commerciale dell'Ordine (operazioni fotocopie) e dell'Organismo di Mediazione.

Le tre attività nell'unico libro giornale sono tenute con specifici sottoconti, nell'ambito dell'unico piano dei conti, che consentono una evidenziazione separata dalle singole attività.

È stato altresì esaminato il libro I.V.A. vendite e acquisti riepilogativi, unico per l'attività commerciale dell'Ordine e dell'Organismo di Mediazione, nel quale vengono extracontabilmente rilevate le singole operazioni relative alle operazioni commerciali dell'Ordine e dell'Organismo di Mediazione.

Il revisore unico ha altresì vigilato sul regolare versamento periodico delle ritenute fiscali e previdenziali e dell'I.V.A. dell'Ordine e dell'Organismo di mediazione.

Nel corso dell'esercizio 2020 il revisore unico ha eseguito le verifiche

periodica del 23/01/2020, del 22/04/2020, del 15/07/2020, ha redatto in data 24/07/2020 la relazione sul rendiconto al 31/12/2019 e ha redatto in data 04/08/2020 la relazione sul preventivo 2020, ha partecipato all'assemblea degli iscritti del 29/09/2020 per l'approvazione del bilancio consultivo 2019 e preventivo 2020, ha eseguito le ulteriori verifiche periodiche del 19/10/2020, in data 23/11/2020 ha svolto l'incontro periodico con il Responsabile della Protezione di Dati (RDP - Data Protection Officer - DPO) dell'Ordine Avv. Marco Soffientini e in data 01/12/2020 con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (Rpct) dell'Ordine nella persona dell'Avv. Lorenzo Crocini,

Il Revisore unico ha trovato opportuno, anche nel 2020, effettuare con tali soggetti un incontro per lo scambio di informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il revisore unico ha altresì vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Consiglio dell'Ordine stesso. Nella verifica periodica del 23/01/2020 il revisore ha esaminato il nuovo organigramma e in quella 15/07/2020 il revisore ha dato atto che restava fermo il precedente organigramma. Dall'organigramma risultava che il Consiglio è composto, come per legge, da 11 Consiglieri eletti, che si ripartiscono fra loro le funzioni in base alle specifiche competenze e professionalità. L'organigramma individua anche la figura del Revisore unico e del personale dipendente. In ordine alla adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile e al suo concreto funzionamento, il revisore ha riscontrato, a volte, imprecisioni nella rilevazione dei fatti di gestione.

Infatti, nel corso dell'esercizio alcuni pagamenti eseguiti per contanti o con carta prepagata non erano stati contabilizzati, una fattura di un fornitore non era stata registrata, sono stati commessi alcuni errori nelle fatture con spit payment, una fattura delle Rete Ferroviaria Toscana s.p.a. era stata registrata al partitario Ferrovie dello Stato, una fattura Azienda USL Toscana Sud era stata registrata al partitario Comune di Civitella.

Tali errori, rilevati dal revisore a seguito dei riscontri esterni in sede di verifica sul bilancio, sono stati prontamente corretti e non sono confluiti nel bilancio stesso.

Tuttavia, nell'esercizio in esame, per quanto sopra, la struttura amministrativa e contabile non è risultata adeguata alle necessità del Consiglio dell'Ordine.


Nel corso dell'esercizio non sono pervenute al revisore denunce di alcun tipo, né sono stati presentati esposti di qualsivoglia natura.

Nel corso dell'esercizio il Consiglio dell'Ordine non ha richiesto al revisore pareri o autorizzazioni ai sensi di Legge.

Il revisore unico esprime pertanto parere positivo all'approvazione del rendiconto al 31/12/2020.

Arezzo, lì 14/07/2021

Il revisore unico
(Avv. Fabio D'iozzi)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail extending to the right.